

DISCIPLINA: l'art. 18 L. 196/1997 ha riformato la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, prima contenuta in diverse norme di legge; tale innovazione è stata portata a compimento dal D.M. 142/1998, che ha abrogato tutta la disciplina previgente, ed ha definito gli aspetti attuativi della nuova normativa. La lett. d) dell'art. 18 L. 196/1997 chiarisce la **natura giuridica non contrattuale** del tirocinio formativo e di orientamento, **escludendo** in radice la possibilità che esso possa configurare un rapporto di lavoro dipendente. Con la riforma del Titolo V del 2001 della Costituzione le **Regioni** hanno acquisito potestà legislativa esclusiva in materia di formazione; di conseguenza, le disposizioni di cui alla L. 196/1997, pur mantenendo piena efficacia normativa, potranno oggi essere modificate dalla **legislazione regionale**, che può approvare una diversa regolamentazione dell'istituto (Corte Cost. 50/2005). Qualora il tirocinio coinvolga soggetti con sedi in diverse regioni, la disciplina applicabile al tirocinante è quella della regione in cui il datore di lavoro ha la sede legale (Min. lav., circ. 29.9.2010, n. 34). Con **decorrenza 13 agosto 2011** i tirocini formativi **diversi dai tirocini curricolari** (che sono previsti all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione e che hanno come finalità quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione) possono essere **attivati solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale** o provinciale, per le province autonome di Trento e Bolzano; solo in **assenza di norme regionali possono essere applicate la Legge 196/97 ed il D.M. 142/98**. Ne consegue che i tirocini formativi non curricolari:

- 1) sono **rivolti solo a giovani neo-diplomati** (scuola dell'obbligo, scuola superiore, scuola professionale) o **neo-laureati** (laurea breve o normale);
- 2) possono essere **attivati entro il termine massimo di 12 mesi dal conseguimento** del titolo;
- 3) **non possono durare più di 6 mesi** comprese le proroghe.

Rimangono esclusi dalle novità della nuova disciplina i tirocini rivolti ai soggetti deboli (disabili, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti). (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - INAIL nota dell'8.9.2011, n. 60010; Min. lav., circ. 24/2011).

NOZIONE: con l'obiettivo di compiere periodi di **alternanza tra studio e lavoro** nonché per permettere l'acquisizione della conoscenza diretta del mondo del lavoro, ovvero per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti coinvolti da programmi di riabilitazione terapeutica o reinserimento sociale, è possibile promuovere **tirocini formativi e di orientamento** a favore di soggetti che abbiano già assolto l'**obbligo scolastico**, il percorso è realizzato attraverso un inserimento lavorativo in azienda **senza che sia costituito alcun rapporto di lavoro**. L'inserimento del tirocinante in azienda è sottoposto però a **limiti di carattere oggettivo** legati alle **dimensioni occupazionali** di ciascuna azienda ospitante; è possibile inserire **contemporaneamente**: a) **1** tirocinante in aziende che occupano **fino a 5** dipendenti a tempo indeterminato; b) **2** tirocinanti in aziende che occupano **da 6 a 19** dipendenti a tempo indeterminato; 3) tirocinanti in misura non superiore al **10%** della forza occupazionale impiegata a tempo indeterminato, in aziende che occupano **più di 20** dipendenti a tempo indeterminato. (D.M. 142/1998) (Min. lav., nota 7/2010).

IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: questa tipologia di tirocinio, meglio noto come tirocinio formativo e di orientamento professionale è disciplinato dall'articolo 18 della legge 196/1997 ed è mirato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con l'obiettivo di aiutare a concretizzare le scelte professionali del tirocinante, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Con questa finalità dunque vengono stipulati i tirocini pratici a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico; il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha rivisitato proprio questa tipologia di tirocinio, con l'obiettivo di toccare solo gli aspetti essenziali del tirocinio formativo, in modo tale da garantirne un utilizzo davvero mirato ad agevolare una scelta professionale nel momento di passaggio dalla scuola al lavoro. E' appena il caso di evidenziare che il tirocinio formativo si diversifica dal praticantato che è invece disciplinato dagli ordini professionali e che è sorretto da specifiche discipline e pertanto non rientra nelle fattispecie in esame.

I soggetti promotori. La competenza in materia di regolamentazione dei tirocini risulta affidata alle singole Regioni ed a questo proposito va precisato che:

- i tirocini formativi e di orientamento professionale possono essere promossi solo ed esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle normative regionali; solo in assenza di disciplina regionale, può essere applicata la disciplina previgente contenuta, appunto, nell'articolo 18 della legge 196/1997 e del suo regolamento di attuazione (DM 142/1998), che individua tra i soggetti promotori dei percorsi di tirocinio in generale, i seguenti organismi: agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- università;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- comunità terapeutiche,
- enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione (sono pertanto preclusi ad istituzioni formative private e, se senza fini di lucro, ad istituzioni prive di specifica autorizzazione regionale).

Durata. Il tirocinio formativo può avere una durata che non supera i sei mesi comprese le eventuali proroghe.

Requisiti del tirocinante. Il soggetto avviato in tirocinio formativo deve essere un neo-diplomato ovvero neo-laureato da non più di dodici mesi; il tirocinio pertanto deve essere promosso entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Solo i tirocini formativi promossi da scuole e università nell'ambito del periodo di frequenza dei rispettivi corsi di cui si dirà più avanti, possono essere rivolti a soggetti ancora studenti.

I tirocini formativi già in essere. I percorsi di tirocinio formativo già in essere alla data del 12 agosto 2011, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, possono essere portati a termine sulla base della previgente disciplina ancorché sia superata la durata massima concessa. Si precisa inoltre, che la nuova disciplina non opera nell'ambito dell'attivazione già avvenuta, ma è efficace invece in presenza di eventuali proroghe successive al 12 agosto 2011, per le quali trovano dunque applicazione le nuove norme.

I controlli ispettivi. In sede di controllo ispettivo, il personale del Ministero è tenuto a verificare la natura del tirocinio in essere presso l'azienda e ad analizzarne la validità anche nell'ambito della normativa regionale emanata in materia. Ma attenzione: i tirocini promossi senza il rispetto dei requisiti sopra indicati saranno ricondotti a prestazioni di lavoro subordinato, con applicazione di oneri e sanzioni correlate. Inoltre, attraverso l'istituto della diffida accertativa formulata dagli ispettori, il tirocinante non genuino potrà recuperare il credito di retribuzione vantato nei confronti dell'azienda per la quale ha prestato attività.

IL TIROCINIO DI REINSERIMENTO O DI INSERIMENTO LAVORATIVO. La regolamentazione di questa particolare tipologia di tirocini è di norma interamente affidata alle Regioni. Si tratta di tirocini formativi che sono mirati ad inserire ovvero a reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione.

I soggetti promotori. Come già detto, l'attivazione di questa tipologia di tirocinio è demandata alla normativa territoriale e pertanto sono attivabili nelle Regioni che hanno provveduto a disciplinare la materia. Pare opportuno ricordare che qualora il tirocinio coinvolga soggetti con sedi in diverse regioni, la disciplina applicabile al tirocinante è quella della regione in cui il datore di lavoro ha la sede legale, così come disposto dal Ministero del Lavoro con circolare 29.9.2010, n. 34.

Durata. Il tirocinio formativo per inserimento/reinserimento lavorativo può avere una durata che non supera i sei mesi così come già disposto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 142/1998.

Requisiti del tirocinante. Il soggetto avviato in tirocinio formativo per inserimento ovvero reinserimento lavorativo deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- è un soggetto disoccupato;
- è un soggetto in mobilità;
- è un soggetto inoccupato.

IL TIROCINIO CON SOGGETTI SVANTAGGIATI. Questo tirocinio è disciplinato dall'articolo 11 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed è mirato a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in stato di disabilità fisica, psichica e sensoriale. Ai fini di questa disamina, sono ricompresi nei tirocini formativi rivolti a soggetti svantaggiati, non solo quelli rivolti alle persone disabili, disciplinati - come si è visto - dalle legge 68/1999, ma anche quelli che possono coinvolgere soggetti comunque in difficoltà, come in seguito specificato.

I soggetti promotori. L'attivazione di questa tipologia di tirocinio è generalmente demandata alla normativa territoriale.

La durata. La durata del tirocinio attivato con soggetti svantaggiati deve essere individuata nell'ambito dei limiti massimi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale 142/1998 (12 o 24 mesi in relazione allo stato del lavoratore svantaggiato) ed è comunque stabilita in convenzione.

Requisiti del tirocinante. Il soggetto avviato in tirocinio formativo rivolto a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate:

- è un soggetto disabile;
- è un soggetto tossicodipendente o alcolista;
- è un soggetto ammesso a misure di detenzione alternative;
- è un richiedente asilo politico;
- è un soggetto titolare di protezione internazionale;
- è un soggetto comunque svantaggiato avente titolo per partecipare ad iniziative promosse da Ministero del lavoro, Regioni e Province.

IL TIROCINIO CURRICULARE. Si tratta di un percorso di formazione incluso nel piano di studi delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari comunque inserite nell'ambito di un percorso normale di istruzione o di formazione. La finalità primaria del tirocinio curriculare è quindi non tanto quella di inserire il soggetto nel mondo del lavoro, ma è piuttosto mirata ad affinare il processo di apprendimento attivando la modalità di alternanza scuola/lavoro.

I soggetti promotori. L'attivazione di questa tipologia di tirocinio è ammessa solo da parte di:

- università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici;
- istituzione scolastica che rilasci titoli aventi valore legale;
- centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con Provincia o Regione.

La durata. Il periodo di tirocinio deve essere collocato all'interno del periodo di frequenza del corso di studi, anche se non direttamente collegato al riconoscimento di crediti formativi.

Requisiti del tirocinante. Il soggetto avviato in tirocinio formativo curriculare, può essere:

- uno studente universitario, intendendo per tale anche il soggetto iscritto a master universitari e a corsi di dottorato;
- uno studente di scuola secondaria superiore;
- un allievo di istituto professionale ovvero di corsi di formazione iscritti al corso di studio per il quale è promosso il tirocinio.

TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO: questa fattispecie, che si va ad aggiungere all'ordinario tirocinio così come sopra inteso, è stato introdotto nel nostro ordinamento per meglio qualificare le prestazioni di attività lavorativa effettuate nelle **pause dei vari cicli scolastici**, che molto spesso non trovavano un'autonoma identificazione in un regolare rapporto di lavoro. Questa tipologia contrattuale è dunque limitata ai tirocini promossi dai soggetti abilitati, durante le vacanze estive e coinvolgono adolescenti o giovani regolarmente iscritti a cicli di studio (art. 60 D.Lgs. 276/2003). La norma istitutiva di questi tirocini, però, è stata dichiarata illegittima per problematiche di competenza esclusiva in materia di formazione professionale alle regioni. (Corte Cost. 50/2005). Il Ministero del lavoro ha pertanto definito che tali tirocini siano realizzabili solo qualora ciascuna regione provveda a disciplinarne caratteristiche e modalità di esecuzione.

LAVORATORI STRANIERI: il tirocinio è realizzabile anche:

- 1) con **cittadini comunitari** che intendano effettuare esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari;
- 2) con **cittadini extracomunitari** secondo principi di reciprocità e criteri specificamente determinati da appositi decreti ministeriali.

DIFFERENZE CON IL LAVORO SUBORDINATO: i tirocini formativi e di orientamento costituiscono rapporti diversi dal lavoro subordinato; affinché la natura non subordinata del rapporto venga confermata è necessario che vi sia rispondenza tra il **progetto** formativo e di orientamento dedotto in **convenzione** e le **attività effettivamente espletate** dal tirocinante in corso di rapporto. Inoltre, analogamente a quanto accade per altri rapporti che implicano una prestazione lavorativa senza rientrare nello schema tipico del lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. (es. le borse lavoro, i piani di inserimento professionale e i lavori socialmente utili), va osservato che ai fini del corretto utilizzo del tirocinio deve mancare una diretta **correlazione causale** tra attività lavorativa e controprestazione economica che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.

DURATA: il periodo di tirocinio ha una **durata massima**:

- 1) **non superiore a 4 mesi** nel caso in cui i soggetti beneficiari siano **studenti** che frequentano la scuola secondaria;
- 2) **non superiore a 6 mesi** nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori **inoccupati** o **disoccupati** ivi compresi quelli iscritti alle **liste di mobilità** ovvero allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea;

- 3) **non superiore a 12 mesi** per gli studenti universitari, ovvero per **persone svantaggiate**;
- 4) **non superiore a 24 mesi** nel caso di soggetti portatori di **handicap**. Nel computo di questi limiti di durata non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. È ammessa la **proroga** del periodo di tirocinio purché la durata complessiva **non superi** i periodi sopra indicati.

AVVIAMENTO AL LAVORO: il datore di lavoro che ospita un tirocinio formativo deve effettuare la **comunicazione obbligatoria di assunzione**, entro la mezzanotte del giorno che **precede l'inserimento del tirocinante** in azienda.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: **non sussiste alcun obbligo** di annotare il soggetto tirocinante nel Libro unico del lavoro, a meno che non siano corrisposti importi a titolo di reddito assimilato a lavoro dipendente.

ADEMPIMENTI INPS: trattandosi di specifica fattispecie, nei confronti del tirocinante **non nascono obblighi di natura previdenziale** quindi non è prevista alcuna contribuzione da versare all'INPS.

COPERTURA ASSICURATIVA INAIL: poiché con questa particolare tipologia contrattuale non viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro ospitante, è necessario che i **soggetti promotori** provvedano ad assicurare i tirocinanti **contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL**; nel caso in cui l'ente promotore non vi provveda, la copertura assicurativa viene garantita dall'azienda presso cui il tirocinante esercita la propria attività. Il **premio INAIL** è calcolato sulla base della retribuzione minima annua applicando lo specifico tasso di tariffa (v. *TARIFFE E PREMI*).

ADEMPIMENTI FISCALI: la disciplina normativa del tirocinio non regola in alcun modo l'eventualità che l'azienda ospitante contribuisca ad erogare al tirocinante specifici compensi; tuttavia, è comunque possibile l'erogazione di importi aventi le caratteristiche rientranti nell'ambito di somme mirate a premiare l'attività del tirocinante ovvero a **rimborsare** le eventuali spese sostenute nell'espletamento dell'attività lavorativa. Indipendentemente dalla loro qualificazione, però, le somme corrisposte **rientrano nella più ampia nozione di reddito corrisposto per fini formativi** e pertanto assoggettato a tassazione come **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**. Le eventuali **detrazioni di imposta** riconosciute saranno ragguagliate alla **durata del periodo di tirocinio** a cui il reddito corrisposto è riferito.